

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566 DEL 15/12/2021

### OGGETTO:

**FARMACIA PERINA DI PERINA FRANCESCO, VIA GOTTARDI N. 30, COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR): AUTORIZZAZIONE EX ART. 112, QUATER, COMMA 3, D. LGS. N. 219/2006 E S.M.I.: VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA.**

Il Direttore f.f. della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, dott.ssa Antonella Ferrari, delegato da ultimo dal Direttore Generale dell'Azienda con deliberazione n. 4 del 01/03/2021;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: *"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"* e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 112-*quater* concernente la vendita *on line* da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 112-*quater* che, tra l'altro, subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza prescrizione medica al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità;

Visto il decreto del Ministero della sanità 6 luglio 1999: *"Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano"* (e successiva circolare n. 2 del 13.1.2000 recante *"Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali"*) che in particolare prevede specifici obblighi e responsabilità in capo al fornitore circa le modalità di erogazione/trasporto dei medicinali;

Visto il decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute 6 luglio 2015 concernente la predisposizione del Logo Identificativo Nazionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 219/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 19 del 25.1.2016;

Vista la delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2016, n. 157 ad oggetto: *"Art. 112-quater, D. Lgs n. 219/2006 e s.m.i.: vendita on line di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica"* che stabilisce che i Soggetti titolari al rilascio dell'autorizzazione alla vendita *on line* di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica siano le Aziende ULSS del territorio regionale;

Vista l'istanza del dott. Perina Francesco, cod. fiscale [REDACTED], titolare della ditta Farmacia Perina di Perina Francesco, partita IVA 04757560232, del 3 dicembre 2021, acquisita al prot. aziendale al n. 218779, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita *on line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi dell'art. 112-*quater*, d.lgs n. 219/2006 e s.m.i., presso la Farmacia Perina di Perina Francesco, via Gottardi n. 30, Comune di Valeggio sul Mincio (VR);

Dato atto che, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell'art. 112-*quater*, comma 5, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., almeno:

- a) i recapiti dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 112-*quater*;
- b) un collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute di cui al comma 7 del medesimo articolo 112-*quater*;
- c) il logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo 112-*quater*;

Dato atto, altresì, che il Ministero della salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del richiamato D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;

Accertato che il richiedente l'autorizzazione esercita l'attività di vendita al dettaglio di medicinali presso il sito logistico in oggetto in qualità di titolare della Farmacia Perina di Perina Francesco, giusta determinazione di questa Aulss n. 72 del 22 gennaio 2021, con decorrenza l'1 febbraio 2021;

Dato atto che l'attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della farmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112-*quater*, comma 7, lettera c), D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e del rilascio da parte del Ministero della salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita *on line*, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

## DETERMINA

Per quanto tutto già esposto che qui si intende integralmente riportato:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 112-*quater*, comma 3, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., la ditta "Farmacia Perina di Perina Francesco" con sede in Valeggio sul Mincio (VR), via Gottardi n. 30, partita IVA 04757560232 – alla vendita *on line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica:

- Presso il seguente sito logistico:

Farmacia Perina di Perina Francesco

Sita in Valeggio sul Mincio (VR);

Via Gottardi n. 30;

Indirizzo PEC: pf2303vr2012@pec.fofi.it;

C.F./Partita IVA: 04757560232;

Codice Univoco assegnato dal Ministero della salute: n. 5455

- Attraverso:

Il sito web: <https://www.farmaverso.it>

Dati del registrante del dominio: Farmacia Perina di Perina Francesco

Dati del contatto amministrativo del dominio: Francesco Perina

Organizzazione: Farmacia Perina di Perina Francesco;

La data di inizio attività comunicata dal richiedente: 24 gennaio 2022;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società di cui al punto 1 per la successiva allegazione all'istanza da inoltrare al Ministero della salute;

3. è onere del titolare della presente autorizzazione:

- attivare le procedure predisposte dal Ministero della salute ai fini dell'avvio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali come indicato in premessa;
- di adempiere agli oneri di comunicazione di cui all'art. 112-*quater*, comma 4), D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., pena la decadenza dell'autorizzazione;
- ottemperare agli obblighi di cui alle vigenti Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;

4. la vendita di cui al punto 1 non può iniziare prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate all'attività stessa, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della salute, comprensivo del collegamento ipertestuale alla corrispondente voce nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico di medicinali, pubblicato sul sito web del Ministero.

Il Direttore  
UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale  
Antonella Ferrari

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566 DEL 15/12/2021**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì 15/12/2021

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
Sig.ra Romana Boldrin

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

